Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/93 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati

(GU L 235 del 18.9.1993, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2556/94 del Consiglio del 19 ottobre 1994	L 270	24	21.10.1994
►**M2**	Regolamento (CE) n. 709/95 del Consiglio del 27 marzo 1995	L 73	1	1.4.1995
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1951/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997	L 276	9	9.10.1997

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 279 del 12.11.1993, pag. 46 (2552/93)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/93 DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1993

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione Russa e dell'Ucraina, fatta eccezione per le importazioni dello stesso prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità da società i cui impegni sono stati accettati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo a norma di detto regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1991 la Commissione, con la decisione n. 91/512/CEE [2], ha accettato gli impegni assunti nell'ambito dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni di corindone artificiale originario dell'Unione Sovietica, dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Repubblica popolare cinese, del Brasile e della Iugoslavia e ha chiuso l'inchiesta. Al momento dell'accettazione degli impegni non sono stati istituiti dazi antidumping residui, dato che, tra l'altro, gli esportatori sovietici e cinesi che effettivamente avevano assunto gli impegni avevano un monopolio delle esportazioni del prodotto in oggetto dai rispettivi paesi.

(2) L'esportatore sovietico, V/O Stankoimport, ha successivamente perso il monopolio delle esportazioni, che sono ora effettuate da diverse società situate in Ucraina e nella Federazione Russa. Per quanto riguarda la Cina, gli impegni erano stati assunti da sei organizzazioni commerciali che esportavano il prodotto in oggetto con l'autorizzazione della Camera di commercio cinese. La Commissione ha ora accertato che le esportazioni dalla Cina sono effettuate da altri esportatori ed organizzazioni commerciali che non erano noti nel procedimento precedente. La Commissione ha inoltre stabilito che le esportazioni di corindone artificiale dalla Cina, dall'Ucraina e dalla Federazione Russa sono state effettuate in quantitativi notevoli e a prezzi nettamente inferiori a quelli fissati negli impegni.

(3) In tali circostanze le misure in vigore nei confronti della Cina, dell'Ucraina e della Federazione Russa sono diventate inefficaci. Nell'attuale situazione sono inoltre discriminati gli esportatori che si sono impegnati ad applicare prezzi non inferiori a determinati livelli e quindi ad eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

(4) Alla luce di questi elementi, il Consiglio ritiene che, in base alle risultanze esposte nella decisione 91/512/CEE, e tuttora considerate valide, sia necessario istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale originario della Federazione Russa, dell'Ucraina e della Repubblica popolare cinese. Il Consiglio inoltre considera che le risultanze dell'indagine svolta precedentemente all'adozione di detta decisione rimangono valide e che i dazi possono perciò essere ancora basati su queste. Il dazio non si deve applicare agli esportatori i cui impegni sono stati accettati e che li hanno osservati.

---

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 27.

▼B

(5) Deve quindi essere istituito un dazio antidumping definitivo con aliquote corrispondenti a quelle stabilite nell'inchiesta suddetta, pari al 30,8 % per la Repubblica popolare cinese e al 9,8 % per l'Ucraina e la Federazione Russa.

(6) L'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che le misure scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore oppure dell'ultima modificazione o conferma. Il presente regolamento che impone dazi antidumping definitivi, sebbene questi siano correlati agli impegni accettati con la decisione 91/512/CEE, non modifica né conferma detti impegni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2423/88 e di conseguenza la data di scadenza degli impegni secondo detto articolo rimane immutata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M3

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corindone artificiale di cui ai codici NC 2818 10 10 e 2818 10 90 originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, del prodotto non sdoganato è di 204 ecu per tonnellata.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

▼B

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.